



Comune di Vicenza

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E PER LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 13/03/2025

Indice generale

Art. 1 - Oggetto e finalità.....	3
Art. 2 – Funzioni.....	3
Art. 3 – Matrimonio o Unione Civile su delega.....	4
Art. 4 - Richiesta della celebrazione del matrimonio o costituzione dell'unione civile da parte di persone straniere non residenti in Italia.....	4
Art. 5 - Matrimonio / Unione Civile con l'ausilio di un interprete	5
Art. 6 - Disposizioni sulla celebrazione del matrimonio e costituzione dell'unione civile	5
Art. 7 - Allestimento della sala e prescrizioni per l'utilizzo.....	5
Art. 8 - Criteri per l'individuazione e concessione dei luoghi di svolgimento dei riti del matrimonio e dell'unione civile.....	6
Art. 9 – Sanzioni.....	6
Art. 10 - Disposizioni Finali.....	7

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI / COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità della celebrazione del matrimonio civile e della costituzione dell'unione civile sul territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto dagli art. 106 e seguenti del Codice Civile e della L. n. 76 del 20 maggio 2016.
2. La celebrazione del matrimonio e della costituzione dell'unione civile è attività istituzionale alla quale si applicano le disposizioni previste dal libro I, titolo VI, capo III del Codice Civile, dalla L. n. 76 del 20 maggio 2016 intitolata "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", con particolare riguardo all'art. 1, comma 20 e dal vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 03/11/2000, n. 396 intitolato "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127").
3. La celebrazione del matrimonio o dell'unione civile è il rito attraverso cui l'Amministrazione, oltre a ottemperare le disposizioni di legge, rappresenta anche la Comunità che accoglie e accompagna i cittadini nel momento in cui ufficializzano il loro legame d'amore.

Art. 2

Funzioni

1. I matrimoni civili e le unioni civili sono presieduti dal Sindaco / dalla Sindaca.
 2. Il Sindaco / la Sindaca può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile così come previsto dall'art.1 – comma 3 – del D.P.R. 396/2000. Nello specifico: al/alla Vice Sindaco/a, agli/alle Assessori/e, ai/alle Consiglieri/e Comunali, al/alla Segretario/a generale, e ai/alle cittadini/e italiani/e che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale, ai/alle dipendenti a tempo indeterminato, o in caso di esigenze straordinarie e temporaneamente limitate, a tempo determinato.
 3. Qualora i nubendi o le parti dell'unione civile intendano far celebrare il loro matrimonio o costituire la loro unione a una persona italiana in possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere e consigliera comunale (da ora in poi chiamato "la persona celebrante esterno"), gli/le stessi/e devono presentare domanda, indirizzata al Sindaco / alla Sindaca, almeno 40 giorni prima della data del matrimonio o dell'unione.
 4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo deve essere dichiarato dalla persona celebrante esterno mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 da rendere all'Ufficio di Stato Civile almeno 40 giorni prima della data di celebrazione del matrimonio o della costituzione dell'unione civile.
 5. Una volta ricevuta la documentazione di cui ai precedenti commi 3-4, il Sindaco / la Sindaca, effettuate le necessarie verifiche, dispone di delegare le funzioni di Stato Civile per la celebrazione dell'evento specifico alla persona richiesta. L'Ufficio di Stato Civile contatta successivamente la persona celebrante esterno per invitarla a sottoscrivere per accettazione la delega di funzioni e ricevere indicazioni in merito al proprio ruolo e alle modalità di svolgimento del rito del matrimonio o dell'unione civile. In caso d'impossibilità a recarsi presso l'Ufficio, la persona celebrante può apporre la propria firma il giorno stesso dell'evento, immediatamente prima del suo inizio, ma è tenuto ugualmente ad informarsi presso l'Ufficio di Stato Civile in merito alle suddette indicazioni.
- Il/La delegato/a deve sottoscrivere la delega di funzioni per accettazione.

6. L'Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio o costituire l'unione civile, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art.70 del D.P.R. 03/11/2000, n. 396.

E' fatto divieto all'Ufficiale di Stato Civile di ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici e/o religiosi, mantenendo un contegno adeguato al ruolo prima, durante e dopo la celebrazione, finché all'interno delle sale comunali.

7. Affinché sia formalmente valido il matrimonio o l'unione civile, oltre ai due nubendi o alle due parti è necessaria la presenza di due testimoni maggiorenni ed eventualmente dell'interprete, così come previsto dall'art. 5 del presente regolamento.

8. Ciascuno delle persone presenti (nubendi, parti, testimoni, interprete) dev'essere munito d'idoneo documento d'identità in corso di validità da esibire, se richiesto, immediatamente prima dell'inizio della celebrazione.

9. Il matrimonio civile viene celebrato e l'unione civile viene costituita in un luogo aperto al pubblico, individuato secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente regolamento.

Art. 3

Matrimonio o Unione Civile su delega

1. Nel caso il matrimonio o l'unione civile avvenga su delega di altro Comune, le persone nubendi o le parti devono inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione o alla costituzione, all'Ufficio di Stato Civile con anticipo di almeno 40 giorni, indicando la data prescelta. L'evento può essere svolto nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento. Per il matrimonio celebrato o l'unione civile costituita su delega di altro Comune i nubendi o le parti devono produrre all'Ufficio di Stato Civile, con anticipo di almeno 20 giorni dalla data di celebrazione, la seguente documentazione:

- a) l'atto di pubblicazione;
- b) fotocopia dei propri documenti d'identità;
- c) fotocopia dei documenti d'identità dei due testimoni;
- d) indicazione del regime patrimoniale su apposito modello predisposto dall'ufficio.

Art. 4

Richiesta della celebrazione del matrimonio o costituzione dell'unione civile da parte di persone straniere non residenti in Italia

1. La richiesta di celebrazione del matrimonio o costituzione dell'unione civile da parte di persone straniere non residenti in Italia va presentata all'Ufficio di Stato Civile almeno 40 giorni prima della data desiderata, corredata di copie dei documenti d'identità dei nubendi o delle parti e della documentazione attestante lo stato libero e l'assenza di impedimenti al matrimonio o all'unione civile ai sensi degli artt. 85, 87 e 88 del Codice Civile italiano e dell'art.1, comma 4 L. 76/2016. La data del matrimonio o dell'unione civile sarà fissata a seguito di positivo esame della suddetta documentazione e in conformità alle norme del presente regolamento. I nubendi o le parti devono produrre personalmente all'Ufficio di Stato Civile gli originali dei documenti già inviati almeno 15 giorni lavorativi prima della data del matrimonio o dell'unione civile: contestualmente si procederà alla redazione del relativo verbale di assenza impedimenti alla celebrazione. Entro lo stesso termine i nubendi o le parti devono produrre:

- a) fotocopia dei documenti d'identità dei due testimoni e, se necessario, dell'interprete;
- b) indicazione del regime patrimoniale scelto su apposito modello predisposto dall'ufficio.

Art. 5
Matrimonio / Unione Civile con l'ausilio di un interprete

1. Nel caso l'ufficiale dello stato civile, all'atto della richiesta di pubblicazioni di matrimonio o di unione civile, o al momento della produzione dei documenti, rilevi che i nubendi o le parti dell'unione civile non comprendono la lingua italiana, questi devono avvalersi di un interprete così come previsto dagli articoli 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale devono provvedere a propria cura e spese i nubendi stessi o le parti.
2. L'assistenza al rito da parte dell'interprete è richiesta anche al momento della celebrazione del matrimonio o alla costituzione dell'unione civile. Qualora l'interprete fosse persona diversa da quella presentatasi al momento delle pubblicazioni o della richiesta di unione civile, i nubendi o le parti dovranno comunicare i dati anagrafici della nuova persona interprete contestualmente ai dati delle persone scelte come testimoni.

Art. 6
Disposizioni sulla celebrazione del matrimonio e costituzione dell'unione civile

1. L'ufficio comunale competente fissa di regola la data dei matrimoni civili o delle unioni civili con un anticipo non superiore ai 6 mesi rispetto alla data desiderata dalle persone interessate e compatibilmente con la disponibilità dei locali a tale funzione deputati. L'ufficio conferma il matrimonio o l'unione civile previo controllo dei documenti e della regolarità delle pubblicazioni, come previsto dall'art. 50 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, o della richiesta di unione civile. Qualora queste non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla prenotazione del matrimonio o dell'unione civile.
 2. I dati delle persone scelte come testimoni devono essere forniti all'ufficio matrimoni, mediante la compilazione del modulo che è fornito dall'ufficio citato, almeno una settimana prima della data fissata per la celebrazione del matrimonio o la costituzione dell'unione civile.
 3. Non si possono celebrare i matrimoni o le unioni civili nei seguenti giorni:
 - 1 e 6 Gennaio
 - il sabato antecedente la Pasqua, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo
 - 25 Aprile
 - 1° Maggio
 - 2 Giugno
 - 15 Agosto
 - 8 Settembre
 - 1 Novembre
 - 8 Dicembre
 - 24, 25, 26 e 31 Dicembre
- La Giunta Comunale ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento può individuare altri giorni nei quali non si possono celebrare i matrimoni o le unioni civili.
4. L'ufficiale di Stato Civile informerà i nubendi o le parti dell'unione civile che, se lo vorranno, potranno mettersi in contatto col Celebrante, per poter concordare la personalizzazione della cerimonia, dentro i limiti consentiti e specificati nel Regolamento.

Art. 7
Allestimento della sala e prescrizioni per l'utilizzo

1. Ai nubendi, alle parti e/o soggetti da questi autorizzati è consentito di arricchire con arredamenti e addobbi (a propria cura ed a proprie spese) il luogo prescelto per la celebrazione.

L'allestimento può avvenire previo benessere della persona che celebra e previo accordo con il personale a presidio della sede prescelta per la celebrazione del matrimonio o per la costituzione dell'unione civile. L'allestimento va fatto nei limiti fisici consentiti dal luogo prescelto, purché vengano mantenute le condizioni di sicurezza del sito (ad esempio: rispetto delle uscite di sicurezza, vie di fuga, capacità portante del solaio). Accessori ritenuti impropri o sconvenienti potranno essere rimossi dal personale di sorveglianza su disposizione della persona che celebra.

Al termine della cerimonia si deve procedere tempestivamente a far risistemare gli spazi così come concessi.

2. E' vietato il lancio di riso, coriandoli, petali di fiore, confetti, bolle di sapone o altro materiale all'interno dei locali utilizzati per la cerimonia e negli annessi spazi e a servizio dei medesimi. In caso di violazioni alla presente disposizione, le persone che si sposano o che si uniscono civilmente sono tenute a versare la somma di euro 200,00 a titolo di contributo per le spese di pulizia aggiuntive.

3. Considerato il pregio edilizio dei siti di svolgimento per il matrimonio o l'unione civile, come pure l'esistenza di vincoli architettonici, archeologici, storico-artistici ed ambientali a tutela dei medesimi, ciascuno dei presenti è tenuto a prestare il massimo rispetto, e la massima cura nell'accedere e durante la permanenza all'interno dei luoghi concessi. Nel caso in cui si verificano danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione del matrimonio o la costituzione dell'unione civile, l'ammontare dei danni stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, è addebitato al soggetto richiedente.

Art. 8

Criteri per l'individuazione e concessione dei luoghi di svolgimento dei riti del matrimonio e dell'unione civile

1. La Giunta Comunale delibera, entro e non oltre 30 giorni dall'intervenuta esecutività del presente regolamento, sui seguenti oggetti:

a) individuazione delle sedi che per pregio, capienza e disponibilità risultino stabilmente idonee e adatte alla funzione di cui al presente regolamento;

b) durata, modalità, giorni ed orari di svolgimento delle celebrazioni individuando anche i giorni nei quali non si possono celebrare i matrimoni o le unioni civili in aggiunta a quelli indicati nell'art. 6 del presente Regolamento;

c) tariffe per l'espletamento del servizio e concessione degli spazi, in conformità a quanto disposto dal presente regolamento, secondo economici criteri progressivi dettati dal pregio dei luoghi.

Devono essere assicurati luoghi di celebrazione dei riti in completa gratuità e in orari accessibili. Le celebrazioni dei matrimoni o le costituzioni delle unioni civili di persone non residenti, a prescindere dal luogo di celebrazione e dell'orario, sono sempre a pagamento.

d) modalità di pagamento delle previste tariffe ed eventuali rimborsi.

Art. 9

Sanzioni

1. Nel caso in cui i nubendi o le parti non si presentino nel giorno e ora convenuti per la celebrazione del rito del matrimonio o per la costituzione dell'unione civile senza preventivo avviso comunicato almeno 4 giorni prima della data fissata o giustificato motivo, è prevista a loro carico una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00. Nel caso in cui la celebrazione del matrimonio o la costituzione dell'unione civile inizi con un ritardo di oltre 20 minuti sull'orario concordato per cause imputabili agli sposi / alle parti o ai testimoni è prevista a loro carico una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250,00.

Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.

2. Ogni violazione delle norme contenute nel presente regolamento, quando non sia specificamente sanzionata da norme di legge o di regolamento, è punita nei modi previsti dall'articolo 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'accertamento delle violazioni è demandato al Settore Polizia Locale.

Art. 10

Disposizioni Finali

1. Ai nubendi e alle parti viene consegnato il giorno della pubblicazione un prospetto cartaceo riassuntivo del presente regolamento, in particolare sulle prescrizioni per l'utilizzo delle sale e sulle sanzioni. Il prospetto può essere consegnato anche in formato elettronico.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia e più precisamente:

- Codice Civile;
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
- D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- L. 20 maggio 2016, n. 76.

3. Il presente regolamento entra in vigore decorso il 30esimo giorno dalla data di esecutività della deliberazione di cui al precedente art. 8.